

VERBALE N. 11/2023

RELAZIONE DEL REVISORE

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE PER OGGETTO
“PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO
2024-2026”**

Il giorno 21.11.2023 il Revisore Unico Dott.ssa Roberta Valsecchi ha esaminato la proposta di deliberazione relativa a “Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026”.

Premesso che:

- l’art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l’art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso, tra l’altro, la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001, commi 1-3, come modificati dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, prevede che:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

- l’art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Vista la proposta di deliberazione dalla quale si evince che:

- l'attuale struttura del Parco Adda Nord non presenta situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale e che pertanto non sussiste il vincolo di cui all'art. 16 comma 2 della Legge 12/11/2011 n. 183;
- che non si ritiene di dover apportare modifiche alla dotazione organica dell'Ente che viene confermata così come approvata con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 52 del 23.11.2020;
- che il Parco Adda Nord per gli anni 2024-2025-2026 procederà ad assunzioni a tempo indeterminato soltanto se verrà verificato il rispetto del limite percentuale di spesa dei cessati degli anni precedenti, fatti salvi eventuali provvedimenti di legge di futura emanazione che dovessero porre nuovi ed ulteriori limiti alle assunzioni di personale negli Enti Locali ed all'eventuale sostituzione del personale cessato sia per mobilità che per raggiungimento dei requisiti pensionistici, attraverso l'indizione di procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026" invitando l'ente ad attuare tutte le misure possibili per il contenimento della spesa del personale in termini assoluti come previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

IL REVISORE

Dott. ssa Roberta Valsecchi